

Saldo IMU 2020: versamento entro il 16 dicembre, non per tutti

E' importante evidenziare su questo adempimento la possibilità concessa ad alcune categorie di contribuenti di evitare il versamento dell'imposta. Si tratta dei soggetti individuati da norme contenute in alcuni **decreti emergenziali** emanati nelle scorse settimane con misure di sostegno ed aiuto alle categorie economiche maggiormente colpite dalla crisi venutasi a determinare a causa dell'epidemia da **Coronavirus**. (Si vedano il **Decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020) che ha esentato dal pagamento della prima rata alcuni contribuenti tra cui i titolari di stabilimenti balneari, agriturismi, ostelli ed altre attività similari, successivamente, il **decreto Agosto** (D.L. n. 104/2020) oltre a confermare la suddetta esenzione anche per la seconda rata, ha disposto l'esonero del versamento, ma solo della rata di dicembre, per altre categorie di cui si dirà appresso e infine i **Decreti Ristori** (D.L. n. 137/2020) e **Ristori bis** (D.L. n. 149/2020).

Ai sensi dell'articolo 177, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, non è dovuta la prima rata IMU 2020 relativamente a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni

Ai sensi dell'articolo 78, D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2020, non è dovuta la seconda rata IMU 2020 relativamente a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, D.L. n. 137/2020, non è dovuta la seconda rata IMU 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto (sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 al D.L. n. 149/2020), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, D.L. n. 149/2020, non è dovuta la seconda rata IMU 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2 al decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischi alto (cd. "zone rosse").